



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

Visto l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, come modificato dalla legge n.134 del 7.8.2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.7618/STC dell’8 settembre 2010;

Visto il D.M. n° 411 del 27.11.2015, con cui è stato rilasciato al laboratorio “ SOGEA SRL” di Roma, l’autorizzazione ad eseguire prove sulle terre con estensioni con efficacia fino alla data del 26.11.2020;

Vista l’istanza di rinnovo del 12.05.2020, con cui il suddetto laboratorio ha richiesto anche l’autorizzazione ad eseguire prove sulle rocce con estensioni;

Vista l’istruttoria effettuata con esito favorevole dal Servizio Tecnico Centrale;

Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e gli effetti di essa sui procedimenti amministrativi che competono al Servizio Tecnico Centrale che, pur procedendo con la speditezza ed il rigore necessario, non può escludere che taluni atti e processi non risentano di rallentamenti o disagi all’utenza.

Considerato che il perseguimento dell’obiettivo principale ed eccezionale della tutela del bene primario della salute, impedendo fra l’altro gli ordinari spostamenti del personale del Servizio, non consente, al momento, di effettuare verifiche in loco o in situ.

Considerato, altresì, che in questa fase emergenziale il Servizio assicura comunque le attività con il massimo rigore e competenza, attraverso forme di lavoro “agile”, con l’uso delle Tecnologie dell’Informazione o in modalità a distanza da parte del personale;

Ritenuto di richiamare, comunque il doveroso senso di responsabilità degli operatori del settore nell’assicurare, nei tempi emergenziali, il livello della prestazione che assicuri cura e qualità del servizio prestato ed autorizzato da questo Ufficio;

Tenuto conto della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed degli effetti degli atti amministrativi in scadenza di cui all’art. 103, DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure

di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Ritenuto necessario assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, anche al fine di salvaguardare la necessaria continuità agli operatori del settore;

Considerato che il Direttore responsabile del laboratorio possiede il titolo professionale richiesto:

D E C R E T A

Art.1 – È rinnovata al laboratorio “**SOGEA Srl**”, Via Casalmonferrato, 2/E -00182 Roma- l’autorizzazione ad effettuare e certificare prove sulle terre e concessa anche l’autorizzazione ad effettuare e certificare prove sulle rocce, ulteriormente estesa alle prove facoltative così definite ai sensi del punto 5 della Circolare 7618/STC e in particolare:

- Prova di permeabilità;
- Prova di carico su piastra;
- Prova di densità in sito;
- Prove di carico su pali.

Art.2 - Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – E’ confermato l’obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di uno dei laboratori ufficiali di cui all’art. 59, comma 1, del DPR n.380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. E’ prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l’assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. E’ prescritto altresì l’obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l’identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 - Il Direttore responsabile del laboratorio è il Dott. Geol. Sergio Antonio RABOTTINO.

Art.5 - Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell’organico del personale o nell’ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 – Il presente Decreto rinnova la precedente autorizzazione a partire dal 27.11.2020 fino al 26.11.2025. Il presente Decreto potrà essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7618/STC dell’8.09.2010.

Art. 7 – L’autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7618/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Ing. MASSIMO SESSA